



FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

**FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL
LOCALE CED SITO NEL PALAZZO MUNICIPIO (UPS CED)**

CIG: 738068806B

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, aggiudicato a mezzo del Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6, dell'art. 35, comma 1, lettera a) e dell'art. 95, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016; ha per oggetto la fornitura in opera di un impianto di messa in sicurezza del locale CED sito nel palazzo municipale (gruppo di continuità UPS) giusto all'allegato progetto predisposto dal Dott.Per.Ind. Marco Croce.

Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'affidamento del presente appalto, l'impresa potrà iniziare le prestazioni di che trattasi, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa sottoscrizione del verbale di consegna sotto le riserve di legge, ai sensi del Dlgs 50/16.

Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, l'impresa appaltante sarà l'unica responsabile delle prestazioni, conformemente alle prescrizioni impartite in conferma d'ordine da Direttore di Esecuzione del Contratto e secondo quanto indicato nei successivi articoli del presente capitolato.

Art. 2 - PREZZI UNITARI

Considerata la notevole quantità/specialità e particolarità dell'intervento da eseguire, in economia o a corpo conformemente alle prescrizioni impartite in conferma d'ordine da Direttore di Esecuzione del Contratto, giusto al progetto redatto dal Dott.Per.Ind. Marco Croce, sugli interventi di adeguamento impianto di sicurezza del locale CED, i prezzi unitari saranno desunti dall'allegato di progetto "computo metrico estimativo" ai quali verrà applicato un unico ribasso offerto dalla ditta in fase di offerta e rimarranno fissi ed invariabili per l'esecuzione delle prestazioni.

La ditta fornitrice, nell'accettare le forniture in opera oggetto della presente, implicitamente dichiara:

- a) di aver preso visione del progetto e del presente Foglio Patti e Condizioni, che farà parte integrante del contratto.
- b) di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sui costi da sostenere per il servizio delle prestazioni richieste, la verifica delle cantierabilità e delle difficoltà di esecuzione senza interrompere la normale attività degli uffici municipali, anche se necessario con lavori straordinario normale.

La ditta appaltatrice non potrà quindi eccepire, durante l'espletamento della prestazione, la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi non si configurino, e vengano riconosciuti come causa di forza maggiore contemplati dal codice civile e non esclusi da altre norme del presente capitolato.

Art. 3 - PRESTAZIONI A CARICO DELLA DITTA FORNITRICE

La ditta appaltatrice assume l'obbligo delle forniture e prestazioni richieste e sotto le direttive del Direttore di Esecuzione del Contratto, all'uopo

SETTORE TERRITORIO - Lavori pubblici

tel 0299097.307/330/362/646 - settore.tecnico@comune.limbiate.mb.it

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)

tel 0299097.1 - fax 0299097641 - PEC: comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

www.comune.limbiate.mb.it

appositamente incaricato, in conformità alle prescrizioni del presente foglio patti e condizioni e del progetto allegato.

Qualora le forniture e prestazioni venissero eseguite in difformità all'ordinazione, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di respingerle senza che la Ditta appaltatrice possa accampare diritti a maggiori compensi.

È facoltà del Comune, qualora si presenti la necessità, di ordinare prestazioni non previste o diverse da quelle indicate in fase d'offerta, dette prestazioni saranno valutate e quantificate con le stesse modalità di quelle previste per il resto delle prestazioni, previo concordamento delle quotazioni tra le parti.

Art. 4 - COMPENSI E PAGAMENTI

L'importo contrattuale viene stimata in € € 27.476,86 (euro ventisettemilaquattrocentosettantasei/86), oltre a € 6.044,91 per iva. Al 22% giusto al Computo metrico estimativo allegato al progetto redatto dal Dott.Per.Ind. Marco Croce importo che comprende tutti gli oneri di cui al precedente art. 3.

I prezzi unitari di cui all'articolo 2 saranno decurtati del ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara.

Detti compensi comprendono altresì, oltre agli oneri diretti anche l'incidenza degli oneri indiretti previsti nei successivi articoli del presente Capitolato (oneri assicurativi, investimenti immobiliari, oneri passivi, ecc.), nonché l'incidenza delle spese generali e degli utili d'impresa.

I pagamenti avverranno in unica soluzione ad opere ultimate a seguito di collaudo, previa fatturazione riferita alla contabilità finale approvata con CRE, avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, debitamente controllata/vistata dal Responsabile del Servizio e/o suo delegato, attraverso "Atto di Liquidazione" emanata dal Responsabile del Servizio LL.PP.

Per i pagamenti effettuati oltre la scadenza dei termini pattuiti non saranno dovuti gli interessi moratori bensì esclusivamente gli interessi legali

Art. 5 - PENALI

Le trasgressioni della Ditta Appaltatrice degli obblighi imposti dal presente Foglio Patti e Condizioni rilevate, saranno contestate per iscritto alla Ditta Appaltatrice, la quale farà pervenire le proprie giustificazioni in merito, e ciò entro e non oltre cinque giorni dalla data della contestazione.

La mancata presentazione, entro il termine su indicato, delle giustificazioni equivale a tacita accettazione e riconoscimento delle contestazioni, in tal caso l'Amministrazione procede all'applicazione delle penalità appositamente previste ed appresso indicate, previa detrazione delle corrispondenti somme dalla fattura che la ditta fornitrice andrà ad emettere, dandone separata contestuale comunicazione alla Ditta Appaltatrice.

Le penalità previste per le trasgressioni della Ditta Appaltatrice per gli obblighi imposti dal presente capitolato per lo svolgimento del servizio sono le seguenti:

1. per ogni giorno di ritardo sulla esecuzione delle prestazioni richieste, salvo diverso accordo tra le parti, dalla conferma d'ordine, verrà applicata una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale sino ad un massimo del 10%.

Art. 6 - PERSONALE, MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di mantenere costantemente in servizio il personale necessario all'espletamento delle prestazioni previste nel presente Capitolato.

E ciò al riguardo sia degli oneri del servizio sia alle necessità di carattere generale.

La Ditta Appaltatrice è libera di determinare, in base ai criteri organizzativi di propria esclusiva scelta, la quantità ed il tipo dei mezzi mobili, delle attrezzature, purché essi si rilevino correttamente adeguati alle necessità del servizio ed agli oneri imposti dal presente capitolato.

Art. 7 - ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di osservare, durante lo svolgimento dei lavori, i regolamenti comunali. Per tutti gli oneri, obblighi e prestazioni sopra esposti non spetta alla Ditta Appaltatrice alcun compenso eccedente a quello contrattualmente stabilito, essendo già comprensivo degli oneri, obblighi e prestazioni stessi.

Art. 8 - DURATA DELL'APPALTO

I lavori dovranno essere iniziati anche in assenza di contratto ed essere ultimati entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna e nel rispetto delle disposizioni impartite dalla direzione Lavori.

Art. 9 - REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari non potranno subire variazioni di sorta e resteranno tali fino al completamento dell'intera prestazione prevista ad eccezione degli aggiornamenti annui previsti sul Bollettino Prezzi Opere Edili CCIAA di Milano 3/2017.

Art. 10 - CAUZIONE

La Ditta Appaltatrice a garanzia degli obblighi assunti con il presente appalto, è tenuto a versare in via definitiva e con le modalità previste dall'art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 una cauzione pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione calcolato per l'intera durata dell'appalto.

La cauzione verrà svincolata dopo l'approvazione dal verbale di cessazione di fornitura e comunque che non vi siano in corso contenziosi con l'Amministrazione.

Detta cauzione può essere costituita da fidejussione bancaria secondo le vigenti disposizioni, ovvero da polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazioni a ciò autorizzate ai sensi dell'art. 1 lettera c) della legge 10/6/1982 n° 38 ed elencate nel D.M. del 18/03/1983.

Art. 11 - SUB-APPALTO

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 e l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei contratti, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
 - a) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando di gara, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o

- subaffidamenti per i lavori della stessa categoria; tali lavori sono individuati all'articolo 4, comma 2, lettera a);
- b) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 107, comma 4, del Regolamento generale, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori oppure di importo superiore a 150.000 euro ma non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale dei lavori, nonché i lavori delle categorie generali, diverse dalla categoria «OG12», di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori oppure di importo superiore a 150.000 euro, a tale fine indicati nel bando di gara, possono essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; tali lavori sono individuati all'articolo 4, comma 2, lettera b);
 - c) i lavori delle categorie specializzate non costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 107, comma 4, del Regolamento generale, ma di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori oppure di importo superiore a 150.000 euro, a tale fine indicati nel bando, possono essere subappaltati per intero; tali lavori sono individuati all'articolo 4, comma 2, lettera c);
 - d) i lavori appartenenti a qualunque categoria, di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000 possono essere realizzati dall'appaltatore anche se non in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; possono altresì essere realizzati per intero da imprese subappaltatrici, tuttavia l'importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente; le imprese subappaltatrici devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90, comma 4, del Regolamento generale oppure di attestazione SOA; tali lavori sono individuati all'articolo 4, comma 2, lettera d).
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto deve risultare se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81;
 - di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
4. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante,

per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

5. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 12 - RICHIAMI ALLE LEGGI E REGOLAMENTI

Nell'espletamento del servizio la ditta fornitrice è obbligata alla osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Foglio Patti e Condizioni nonché di quelle stabilite:

- Nelle leggi e regolamenti in vigore in materia di pubbliche forniture;
- Nella legge "Antimafia" n° 646 del 13/9/1982 e successive modifiche ed integrazioni;
- Nelle norme contenute nel Capitolato generale per gli appalti delle forniture dello Stato, approvato con D.M. 20/10/1985;
- Nelle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Nelle norme di cui alla Legge 13 agosto 2010 n° 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari e smi;
- Nelle normative in materia di contratti di fornitura in genere.

Art. 13 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Ente Appaltante ha facoltà di rescindere il contratto di appalto senza indennizzo se la Ditta Appaltatrice non rispetta le condizioni e non ottempera a quanto disposto nel presente Foglio Patti e Condizioni e previa messa in mora.

Il contratto può venire rescisso anche per fallimento della Ditta Appaltatrice.

Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese e gli oneri contrattuali, nessuna esclusa.

Art. 15 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

La Ditta Appaltatrice si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore.

In caso di inottemperanza, accertata dall'Autorità Municipale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'Impresa appaltante l'inadempienza accertata, sequestrerà la cauzione fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

La Ditta Appaltatrice non potrà opporre eccezioni all'Ente, né avrà titolo a risarcimento di danni.

Art. 16 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi e previdenziali sono a carico della Ditta Appaltatrice, la quale è la sola responsabile, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 17 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere su quanto disciplinato dal presente Foglio Patti e Condizioni, le parti dichiarano di eleggere come unico foro competente il Foro di Monza.

Il Responsabile del Procedimento
GPietro geom. Marinoni



Responsabile del Procedimento: GPietro geom. Marinoni tel. 02/99097296-307